

**Il presente contributo didattico, redatto da alcuni studenti iscritti alla Scuola Forense “Fondazione Ferdinando Parlavecchio”, coordinati dai docenti, intende porsi quale strumento di ausilio nel ripasso di alcuni istituti centrali in materia di rapporto obbligatorio.**

**Si tratta di brevi trattazioni pensate per costruire delle ideali parti introduttive di compiti da redigere in sede di esame di abilitazione.**

**E’ bene precisare che tali contributi non hanno pretese di completezza e non devono pertanto sostituire il necessario studio e approfondimento da svolgersi sui libri di testo adottati.**

**Palermo, 24 marzo 2018**

## **BREVI CENNI SULLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI**

*di Enrichetta Infuso*

Prima di esprimere parere motivato sulla vicenda prospettata dalla traccia, è opportuno accennare brevemente all'istituto delle obbligazioni solidali.

La solidarietà nel rapporto obbligatorio si manifesta a fronte di obbligazioni plurisoggettive ovvero, riferite ad una pluralità di creditori o debitori.

In base all'aspetto (pluri)soggettivo ed alle modalità di attuazione è possibile individuare quattro macrocategorie di obbligazioni: solidali; parziarie; collettive ed indivisibili.

Ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., l'obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera gli altri (cd. solidarietà passiva). Si ha, invece la cd. solidarietà attiva quando tra più creditori ciascuno abbia il diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da parte di uno libera il debitore verso tutti i creditori.

In caso di pluralità soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione, la solidarietà si presume se non è esclusa dalla legge o dal titolo; mentre, al contrario, la solidarietà dal lato attivo deve essere contrattualmente pattuita ovvero prevista espressamente dalla legge.

Per quanto riguarda la disciplina si suole distinguere, altresì, tra rapporti interni e rapporti esterni.

Con l'espressione rapporti interni, si allude a quelli che intercorrono tra i singoli condebitori, oppure, tra i singoli concreditori.

Mentre i rapporti esterni sono le relazioni che vanno ad instaurarsi tra debitori e creditori. Occorre precisare che la presunzione di solidarietà non si estende nei rapporti interni fra i condebitori solidali, nei confronti dei quali spiega efficacia il principio della parziarietà dell'obbligazione. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori; tale azione può essere esercitata, dunque, dal debitore che ha pagato l'intero debito od anche una parte di esso, purché superiore alla quota intera, e soltanto per l'eccedenza.

Alla luce delle pregresse considerazioni si può, pertanto, asserire che, in merito ai rapporti interni, vige il principio secondo cui la solidarietà passiva implica una proporzione di

somme ripartita in parti uguali, salvo che non siano previsti diversi accordi.

Per quanto riguarda i cd. rapporti esterni vigono i principi del *beneficium excussionis* e del *beneficium ordinis*.

Il primo, se previsto convenzionalmente, contempla la facoltà di pretendere che il creditore diriga la propria azione esecutiva, in via preliminare, verso uno dei debitori (si pensi all'ipotesi del beneficio di escussione in materia di obbligazione fideiussoria).

Il beneficio d'ordine stabilisce, invece, un ordine che il creditore dovrà seguire nel richiedere l'adempimento ai vari debitori.

## **BREVI CENNI SULLE OBBLIGAZIONI PARZIARIE**

*di Daniele Cannizzaro*

Al fine di inquadrare in tutti i suoi aspetti il tema oggetto del parere, appare necessario svolgere alcune brevi considerazioni in ordine all'istituto delle obbligazioni soggettivamente complesse e, in particolar modo, delle obbligazione parziarie.

L'obbligazione è un vincolo giuridico che si crea tra due soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s'impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell'ordinamento giuridico.

In alcuni casi, nonostante la prestazione sia unica ( e quindi sia unica l'obbligazione dedotta nel rapporto), vi è una pluralità di debitori o di creditori. Si parla allora di obbligazioni soggettivamente complesse. Tale categoria comprende anche le obbligazioni parziarie.

L'unica disposizione di legge in materia di obbligazioni parziarie è l'art.1314 cod.civ. che prevede l'ipotesi in cui più debitori sono tenuti ad eseguire, ciascuno per la propria parte, un solo segmento dell'intera prestazione (obbligazione parziaria passiva), ovvero quella, opposta, in cui ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte dell'unitaria prestazione in relazione alla quota di relativa spettanza (obbligazione parziaria attiva).

Pertanto, la categoria delle obbligazioni parziarie ha come punto di riferimento la nozione di "quota", quale misura della partecipazione di ciascun debitore e/o creditore all'obbligazione nel suo complesso. Ciascun soggetto sarà portatore di un obbligo parziale e proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio.

Difficile, nella pratica, è, poi, distinguere l'obbligazione parziaria che prevede l'unicità del rapporto obbligatorio e la pluralità di obbligazioni facenti capo ai singoli condebitori nei confronti dell'unico creditore .

In termini più chiari, sembra evidente che di fronte a rapporti obbligatori caratterizzati dalla presenza di più soggetti dal lato attivo o passivo si pone il problema di capire se l'obbligazione sia solidale oppure parziaria stante la diversa disciplina che caratterizza i due istituti.

L'obbligazione parziaria si distingue dall'obbligazione solidale per la modalità dell'adempimento in quanto, mentre nell'obbligazione solidale ciascun debitore è obbligato ad eseguire l'intera prestazione e ciascun creditore può esigerla per intero (con effetto liberatorio per ciascun debitore ed estintivo per ciascun creditore), nell'obbligazione parziaria ciascun soggetto è tenuto a prestare (o a ricevere) la sola parte che gli compete dell'intera prestazione.

Tipico esempio di obbligazione parziaria è quello disciplinato dall'art. 754 cod.civ., I comma, secondo cui gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari personalmente e in proporzione alla propria quota ereditaria.

Particolarmente rilevante in materia di obbligazione parziarie è stata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha ricondotto le obbligazioni condominiali alla species di quelle parziarie. La ragione principale di tale soluzione va rinvenuta nel fatto che le obbligazioni pecuniarie in quanto naturalmente divisibili, difettando del requisito dell'unicità della prestazione, rientrano nel regime di parziarietà e non della solidarietà.

## **BREVI CENNI SULLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI**

*di Giulia Amato*

Allo scopo di offrire un parere motivato sulle questioni sottese, è opportuno premettere talune osservazioni necessarie ad inquadrare l'istituto delle obbligazioni indivisibili.

Con riferimento alle qualificazioni date al rapporto obbligatorio, ciò che rileva, in questa sede, è, specificamente, l'oggetto della prestazione.

Si distinguono obbligazioni la cui prestazione è indivisibile (art. 1316 cod. civ.), da obbligazioni la cui prestazione è, invece, divisibile (art. 1314 cod. civ.).

L'indivisibilità può essere considerata tanto da un punto di vista oggettivo quanto da quello soggettivo.

L'indivisibilità oggettiva si rinviene quando la prestazione ha per oggetto una cosa che sia indivisibile per natura, deve considerarsi indivisibile un fatto che non ammette esecuzione parziale.

L'indivisibilità soggettiva, invece, si riscontra quando la prestazione ha per oggetto un bene o un facere che in natura potrebbe essere divisibile, ma che le parti abbiano comunemente stabilito di considerare indivisibile.

Ne consegue che, se il soggetto passivo dell'obbligazione è unico, questi non potrà offrire un adempimento parziale nemmeno se tale facoltà sia consentita dalle leggi o dagli usi (1181 cod. civ.).

Qualora, invece, vi dovessero essere più debitori, all'obbligazione indivisibile si applicherà, in via generale, la disciplina della solidarietà, salvo quanto disposto dagli artt. 1318 e 1320 cod. civ.

I condebitori, pertanto, in tale ultima ipotesi, saranno tenuti, ciascuno, all'intera prestazione, e i co-creditori avranno diritto ad esigere l'intera prestazione dall'unico debitore.

## BREVI CENNI SULLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Prima di esprimere motivato parere in merito al caso prospettato, appare opportuno accennare brevemente all'istituto delle obbligazioni pecuniarie, la cui disciplina è contenuta agli artt. 1277-1284 del Codice Civile.

Si tratta di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, per le quali un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione – consistente nel *dare* una determinata *somma di denaro* - in favore di un altro soggetto, chiamato creditore.

Elemento fondamentale è dunque il denaro, che costituisce mezzo generale e legale di pagamento; l' art. 1277, comma 1, cod. civ. stabilisce che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Con la presente disposizione, il legislatore ha codificato il c.d. principio nominalistico, in base al quale il debitore si libera pagando, alla scadenza, la medesima quantità di moneta inizialmente stabilita dalle parti (cd. valore nominale, ossia il valore segnato sulla moneta), indipendentemente dal fatto che nel frattempo il potere di acquisto del denaro (c.d. valore reale) sia variato.

Considerato che i debiti aventi ad oggetto una somma di denaro sono saldati in base all'importo nominale, è opportuno distinguere la natura degli stessi, individuando quelli di valuta e quelli di valore.

Sono *obbligazioni di valuta* quelle aventi ad oggetto, fin dall'origine, una prestazione immediatamente identificabile in termini pecuniari, ovvero quelle aventi ad oggetto, sin dal loro sorgere, un importo nominale di denaro (ad es. l'obbligo di pagare il prezzo di una compravendita).

Costituiscono, invece, *obbligazioni di valore*, quelle in cui il denaro esprime la commisurazione di un valore non immediatamente identificabile in termini pecuniari, ossia quelle aventi originariamente ad oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro.

Costituisce un esempio emblematico di questa seconda specie di obbligazioni, l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro a titolo risarcitorio a seguito di un evento dannoso.

Riguardo al luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, la regola sancita all'art. 1182 comma 3 cod. civ. dispone che esse vadano adempiute al domicilio del creditore, intendendo con esso anche il c.d. domicilio bancario, ovvero l'istituto di credito presso il quale il creditore abbia un contratto di conto corrente.